

Ne ha facoltà.

CAPPELLI, *relatore*. Risponderò in proposito all'onorevole Cesare Nava, quando saranno adottate le norme asismiche.

Ma del resto non si tratta di una proposta che io abbia voluto fare alla Camera, ma di un semplice accenno alle norme in uso in altri paesi, specialmente in America.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

Art. 2.

« Al penultimo comma dell'articolo 1° del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (allegato D) è sostituito il seguente:

« Quando si tratti di riparazioni a stabili appartenenti a persone in condizione povera, sarà dato dallo Stato un sussidio, fino al limite massimo di lire duemila, sia nel caso che le riparazioni siano eseguite a cura diretta dello Stato, sia nel caso che esse vengano eseguite a cura dei proprietari, purchè ciò avvenga entro il settembre 1916. La stessa disposizione è applicabile per le riparazioni eseguite a cura dei coloni o degli affittuari, quando essi ne abbiano l'obbligo e questo risulti da atto di data certa anteriore al 13 gennaio 1915 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Simoncelli ha presentato a questo articolo i seguenti due emendamenti, che ha già svolti nella discussione generale:

« In fine del secondo comma alle parole: «...quando essi ne abbiano l'obbligo e questo risulti da atto di data certa anteriore al 13 gennaio 1915; sostituire: ...quando il contratto di locazione sia di data certa anteriore al 13 gennaio 1915 e la data stessa sia provata a norma dell'articolo 55 del Codice di commercio ».

« All'articolo 3 dello stesso decreto aggiungere il capoverso:

« Per l'esatta esecuzione di tali norme è data l'azione popolare, il cui esperimento sarà disciplinato dal regolamento ».

CAPPELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI, *relatore*. La Commissione è dispiacente di non poter accettare questi emendamenti dell'onorevole Simoncelli.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E non li accetta nemmeno il Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Simoncelli, insiste nei suoi emendamenti?

SIMONCELLI. Farei una subordinata: per lo meno si accetti la facilitazione della prova, perchè, quando si tratta di data certa, esigere la scrittura per contratti che per consuetudine si fanno senza scrittura, significa escludere completamente il beneficio che s'intendeva di dare. Quindi desidererei che nell'articolo concordato si aggiungesse almeno: « la quale sia provata a norma dell'articolo 55 del Codice di commercio ».

GIOLITTI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente della Commissione*. I contratti a cui allude l'onorevole Simoncelli nel suo primo emendamento, sarebbero fatti in frode alle leggi fiscali, e quindi non c'è nessuna ragione di dare un beneficio a chi non ha pagato le tasse, che doveva pagare per legge.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Riguardo al secondo emendamento dell'onorevole Simoncelli concernente l'azione popolare, il Governo dichiara di non accettarlo, perchè lo ritiene pericoloso e d'altre non efficace.

Faremo in modo che le denunce delle nuove fabbriche siano date al Genio civile, il cui controllo è sufficiente; ma non si possono esporre tutti quelli che fabbricano alle molestie, che possono venire dai vicini.

PRESIDENTE. Onorevole Simoncelli, insiste nei suoi emendamenti?

SIMONCELLI. Non insisto, confidando, per quanto riguarda il secondo emendamento, che l'opera dello Stato possa sopprimere a quanto io reputava più efficace per raggiungere il fine.

PRESIDENTE. Sta bene.

Vi è ora la seguente aggiunta dell'onorevole De Amicis:

« Sono prorogati di un anno i termini stabiliti nei decreti Reali 22 settembre 1914, n. 1028, e 31 dicembre 1914, n. 1465 ».

DE AMICIS. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).